## CONSIGLIO DI STATO.

Sezione IV, decisione 5 giugno 1896, Pres. BIANCHI P., Est.TIEPOLO; Dematteis (AVV. DARI) c. Ministero delle Finanze (AVV. erar. CORNO).

Impiegati governativi — Aumento sessennale — Stipendio fisso ed emolumenti vari — Conservatore delle ipoteche — Differenza di stipendio dall'impiego precedente (R.D.31 decembre 1876 e 29 gennaio 1880 sull'aumento sessennale; L.8 agosto 1895, alleg. G, sulle tasse ipotecarie, art.5).

Gli impiegati governativi che non sono retribuiti a stipendio fisso, ma con emolumenti ad aggio variabili, non hanno diritto ad aumento sessennale. (1)

I conservatori delle ipoteche per la legge 8 agosto 1895 hanno diritto ad avere 1a differenza in più che si verifichi tra lo stipendio per l'impiego che occupavano precedentemente e quello di conservatore, ma non anche l'aumento sessennale che avrebbero potuto ottenere continuando a coprire l'impiego lasciato.

La Sezione, ecc. — Attesoché i reali decreti 31 dicembre 1876, n.3614, e 29 gennaio 1880, n. 5539, accordano l'aumento di un decimo a tutti gl'impiegati dell'Amministrazione finanziaria, *provvisti di stipendio* non superiore ad annue lire 7000, che da sei anni non abbiano avuto alcun aumento di stipendio; la quale locuzione (*provvisti di stipendio*) rende già chiaro e manifesto che a cotale beneficio di aumento la legge non intendeva ammettere quegl'impiegati i quali in luogo di uno stipendio fisso godessero emolumenti ad aggio, il cui ammontare complessivo rimane variabile secondo la qualità e quantità delle funzioni che possono avere disimpegnate nel loro ufficio.

E quand'anche non si volesse stare al semplice dettato della legge, che, parlando unicamente ed espressamente d'impiegati a stipendio, esclude le altre categorie che sono retribuite in modo diverso, è ben agevole scorgere come per gl'impiegati retribuiti ad aggio mancherebbe la base per misurare l'aumento, la quale base non può consistere che nel compenso certo e determinato, qual' è appunto lo stipendio che si contrappone al provento saltuario ed incerto ripetibile in occasione e pel fatto di certe prestazioni; mancherebbe altresì l'altro estremo della durata del tempo senza aver ottenuto alcun aumento per promozione, essendo notorio che negli uffici retribuiti ad aggio od altri emolumenti , vere e proprie promozioni non si hanno, né si possono avere.

Non regge poi, né davanti la legge, né davanti la logica, il ragionamento del Dematteis, il quale, pure riconoscendo la impossibilità di percepire l'aumento durante il periodo di una conservatoria retribuita ad emolumento, vorrebbe però che questo periodo gli conservasse la potenza al diritto dell'aumento entrando nel computo del sessennio, una volta che il funzionario venisse a passare dalla retribuzione incerta a quella fissa e normale dello stipendio. Non è solamente la durata del tempo in funzione quella che può dar luogo all'aumento sessennale: ma la durata congiunta alle condizioni sopraccennate, le quali, anche per quanto si è detto, esulano del tutto durante il periodo della retribuzione incerta. E si comprende appena come si potesse tener conto, per l'aumento sessennale dello stipendio nel quale il Dematteis venne ad essere ripristinato quale conservatore delle ipoteche in virtù del decreto 25 settembre 1895, anche del tempo passato quale conservatore retribuito aleatoriamente, durante il quale ad aumenti sessennali non avrebbe mai potuto pretendere.

Attesoché l'art.5 della legge 8 agosto 1895 non riconosce altro diritto nei conservatori che quello dell'assegno personale della differenza in più ch'esistesse fra lo stipendio di lire 7000 (di prima classe) e l'altro maggiore che si avessero avuto nel precedente impiego da essi coperto. Ora, se il Dematteis nel

precedente impiego di Direttore capo divisione non aveva che lire 7000 di stipendio senza alcun aumento sessennale perché coperta tale carica per dieci mesi soltanto, col conseguire il massimo stipendio fissato per i conservatori venne rigorosamente reintegrato in tutto ciò che egli poteva ripetere a tenore di legge, e nemmeno può pretendere ad assegno speciale in ragione di sessennio, del quale non aveva punto goduto nella precedente sua carica.

Il ricorso pertanto mancando di qualunque fondamento, deve essere rigettato. Per questi motivi, rigetta, ecc.